

Affrancamento Straordinario delle Riserve in sospensione di Imposta

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha concesso a tutti i soggetti che hanno iscritto in bilancio riserve in sospensione d'imposta la possibilità di affrancarle attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'affrancamento delle riserve consente alle stesse di essere liberate dal vincolo fiscale.

Ne consegue, quindi, che dopo l'affrancamento, le riserve assumeranno la natura di normali riserve di utili che potranno essere distribuite ai soci senza alcun pagamento d'imposta da parte della società.

Per procedere all'affrancamento le riserve devono essere già esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e potranno essere affrancate sino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Le riserve si suddividono in due grandi categorie: riserve di utili e riserve di capitale.

Le **riserve di utili** sorgono a seguito di accantonamenti di utili che sono stati generati nel corso dei singoli esercizi e che non sono stati distribuiti ai soci (ad esempio, riserva legale, riserva statutaria, riserva straordinaria).

Le **riserve di capitale** nascono, invece, a seguito di operazioni sul capitale (riserva da soprapprezzo delle azioni, riserva conguaglio utili, etc.).

La normativa fiscale richiede che le voci relative alle riserve siano **distintamente indicate in bilancio** con lo specifico riferimento di Legge che ne disciplina l'iscrizione. Questo perché le riserve possono avere **trattamenti fiscali diversi** tra loro.

In particolare, le riserve fiscalmente possono essere suddivise in:

- **riserve di utili**: sono quelle riserve che, in caso di loro distribuzione, generano tassazione in

MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 9/2025

capo al percettore;

- **riserve che non generano imposizioni fiscali**: si tratta delle riserve di capitale, che non determinano alcuna tassazione in capo al percettore qualora venissero distribuite;

- **riserve in sospensione d'imposta**: si tratta di riserve che non hanno ancora scontato le imposte (salvo eventualmente in acconto) e che pertanto devono essere assoggettate a tassazione da parte della società in caso di loro distribuzione.

Riserve in sospensione d'imposta

Le riserve in sospensione d'imposta, quindi, rappresentano quelle particolari riserve, iscritte all'interno del Patrimonio Netto dell'impresa, per le quali l'**imposizione fiscale** è stata solo "**rinvitata**" al momento in cui si verificherà la loro distribuzione o al momento in cui si verificheranno quei presupposti che comporteranno il venir meno della sospensione tributaria.

Se una riserva in sospensione d'imposta viene successivamente distribuita ai soci, essa diventa automaticamente soggetta a tassazione e l'imposta in precedenza rinvitata diventa immediatamente esigibile.

Tali tipologie di riserve vengono solitamente a crearsi quando la società ha beneficiato di particolari agevolazioni fiscali (riserve da agevolazioni fiscali) o quando si sono effettuate rivalutazioni di beni aziendali in applicazione di particolari disposizioni normative (riserve di rivalutazione).

La normativa, quindi, prevede che possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, a prescindere dalle disposizioni di legge per le quali sono state costituite.

L'**affrancamento** può riguardare tutte o soltanto alcune delle riserve in sospensione d'imposta e potrà essere **parziale o totale**.

La condizione per procedere all'affrancamento delle riserve è che le stesse riserve siano già

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 9/2025

esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Tali riserve potranno essere affrancate **sino all'importo che residua** al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L'imposta sostitutiva

Per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta il Decreto prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.

Tale imposta sostitutiva sarà liquidata all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024 ([modello Redditi 2025](#)).

Il versamento sarà da effettuarsi obbligatoriamente in **quattro rate** di pari importo:

- la prima rata dovrà essere versata in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (Giugno 2025);
- le altre rate dovranno essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi agli esercizi successivi (da giugno 2026 a Giugno 2028).

Va, infine, ricordato come l'imposta sostitutiva rappresenta per l'azienda un **costo fiscalmente indeducibile** e, sotto il profilo contabile, può essere portata a decremento della riserva affrancata.

Per i soci di **società di capitali** l'affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della richiamata riserva, in quanto:

- ✓ nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, **trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%**;
- ✓ nel caso di **socio persone fisica**, che detiene la partecipazione nella **sfera imprenditoriale**, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, Tuir, con conseguente **imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%**;
- ✓ nel caso di **socio società di capitali** trova applicazione l'articolo 89, Tuir, con conseguente imponibilità della riserva distribuita **nella misura del 5%**.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 9/2025

Convenienza

L'affrancamento elimina, in capo alla società, la tassazione che scatta in caso di distribuzione della riserva o di altri utilizzi che comportino il realizzo della sospensione. Per i soci, la distribuzione della riserva affrancata (equiparata a riserva di utili) è tassata nelle società di capitali come un dividendo, mentre non comporta alcuna imposizione sui soci di società di persone o di capitali trasparenti (oltre che per gli imprenditori individuali) in quanto l'affrancamento equivale ad una tassazione per trasparenza e genera un incremento del costo fiscale della partecipazione (poi ridotto dalla distribuzione)

La convenienza ad avvalersi dell'affrancamento va ricercata alla luce degli utilizzi successivi delle riserve. Avranno interesse a pagare il 10% le società che devono procedere, nel corso del 2025 o in anni immediatamente successivi a distribuire la riserva ai soci (ricordando però che l'affrancamento dei saldi di rivalutazione non elimina i vincoli civilistici alla loro attribuzione ai soci che comunque vanno rispettati).

Problematiche con Ires Premiale e altre agevolazioni

Oltre che per le imprese in liquidazione, l'opportunità a distribuire la riserva potrebbe riguardare e società che si avvarranno della nuova Ires premiale (Circolare Fiscale n 4/2025) e che dovranno accantonare almeno l'80% dell'utile 2024.

Queste società, in mancanza di altre riserve, potrebbero utilizzare (qualora ciò non venga impedito dall'emanando decreto attuativo) quelle di rivalutazione (previo affrancamento) per garantire un flusso di dividendi ai soci nel 2025 o nel 2026. Per le società che dovranno intaccare le riserve in sospensione per effettuare l'assegnazione agevolata entro il 30 settembre, va tenuto conto che la sostitutiva prevista dalla norma sulle assegnazioni è più alta (13%), ma assolve ogni tassazione anche per i soci (Circolare Fiscale n. 5/2025)

Non c'è convenienza ad affrancare se esistono perdite che verranno coperte le riserve di

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 9/2025

rivalutazione in sospensione (eventualmente con ratifica della assemblea straordinaria per rendere definitiva la cancellazione), utilizzo che non ne comporta l'imponibilità.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati